REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale, 11 aprile 2000, prot. n. 4861/1.5.3

Elezioni amministrative del 16 aprile 2000. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Con nota del 30 marzo u.s. codesto Comune ha chiesto di conoscere il parere di questo Servizio in merito alla possibile violazione del divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

La richiamata normativa, che promuove e disciplina l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, si applica espressamente anche alle elezioni amministrative.

In particolare, l'iniziativa concernente la possibilità, da parte dell'Amministrazione comunale, di distribuire alla cittadinanza una pubblicazione illustrante i contenuti del Piano Regolatore Generale Comunale, a parere della scrivente integra la fattispecie del c.d. divieto di comunicazione istituzionale stante che la pubblicazione di cui trattasi non pare indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Amministrazione comunale, che vengono peraltro garantite con la pubblicazione sul B.U.R. F.V.G. del decreto di approvazione del Piano regolatore. Ciò posto pare di poter ritenere che la norma miri sostanzialmente a vietare un uso strumentale dell'attività della pubblica amministrazione o, meglio, ad evitare che gruppi politici o candidati si facciano propaganda avvalendosi del proprio operato di amministratori in una pubblica amministrazione.

Ebbene, se così è, e tenuto conto che il disposto normativo deve essere interpretato secondo i criteri di ragionevolezza, il rigoroso rispetto della norme non può determinare una limitazione all'esercizio dell'informazione ma, al contrario, comporta esclusivamente il rigoroso rispetto dell'impersonalità dell'attività amministrativa.

Avuto riguardo al secondo quesito, va chiarito innanzitutto che il divieto di cui all'articolo 9, comma 1, della l. n. 28/2000 è rivolto all'attività di comunicazione istituzionale posta in essere dalle pubbliche amministrazioni dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto. Il dato testuale "tutte le amministrazioni pubbliche" va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni direttamente interessate alle elezioni, ovvero, nel caso delle elezioni comunali, agli organi del comune.

Non rientrano, pertanto, nel divieto della legge le iniziative di comunicazione poste in essere, come nel caso in esame, da un Presidente di una associazione locale, per quanto candidato sindaco.